

Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia: Cittadinanza e immigrazione Rassegna di atti e sentenze – aprile 2024

a cura dell'Osservatorio www.slsq.unisa.it

[Sentenza della Corte di giustizia \(Quarta Sezione\) 25 aprile 2024](#)

[\(S.Ö. c. Stadt Duisburg e a., cause riunite da C-684/22 a C-686/22\)](#)

Non contrasta con l'**articolo 20 TFUE** la normativa di uno Stato membro che prevede che, in caso di acquisizione volontaria della cittadinanza di un paese terzo, la **cittadinanza di tale Stato membro sia perduta ipso iure**, il che comporta, per le persone che non hanno la cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita della cittadinanza dell'Unione, a meno che tali persone ottengano l'autorizzazione delle autorità nazionali competenti, a seguito di un esame individuale della situazione di dette persone alla luce di una ponderazione degli interessi pubblici e privati contrapposti, a conservare la loro cittadinanza prima dell'acquisizione della cittadinanza di un paese terzo. Tuttavia, **la compatibilità con il diritto dell'Unione è subordinata al fatto, da un lato, che le stesse persone abbiano avuto un accesso effettivo, nei limiti di un termine ragionevole, alla procedura di mantenimento della cittadinanza** prevista dalla normativa di cui trattasi e siano state debitamente informate di detta procedura e, dall'altro, che la procedura in questione includa un **esame da parte delle autorità competenti della proporzionalità delle conseguenze che la perdita di tale cittadinanza comporta sotto il profilo del diritto dell'Unione**. In caso contrario, le suddette autorità nonché i giudici eventualmente aditi devono essere in grado di effettuare un siffatto esame, in via incidentale, al momento della domanda, da parte delle persone interessate, di un documento di viaggio o di un qualsiasi altro documento attestante la loro cittadinanza o, eventualmente, nel corso di un procedimento di accertamento della perdita della cittadinanza, dovendo tali autorità e giudici essere in grado, se del caso, di far riacquistare *ex tunc* la suddetta cittadinanza.

*

[Sentenza della Corte di giustizia \(Prima Sezione\) 25 aprile 2024](#)

[\(NW, PQ c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, cause riunite da C-420/22 a C-528/22\)](#)

Le autorità di uno Stato membro non possono revocare o rifiutare di rilasciare un **permesso di soggiorno a un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell'Unione** (che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione), senza aver preliminarmente esaminato se esista tra tale cittadino di un paese terzo e tali cittadini dell'Unione un rapporto di dipendenza che costringerebbe, di fatto, detti cittadini dell'Unione a lasciare il territorio dell'Unione europea. Inoltre, letto in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **l'art. 20 TFUE osta anche a una normativa nazionale** che impone alle autorità nazionali di revocare o di rifiutare il rilascio di un permesso di soggiorno, per un **motivo di sicurezza nazionale**, a un cittadino di un paese terzo che può beneficiare di un diritto di soggiorno derivato in forza di tale articolo, sulla sola base di un parere vincolante non motivato adottato da un organo incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, senza un esame rigoroso di tutte le circostanze individuali e della proporzionalità di tale decisione di revoca o di diniego.

*

[Direttiva \(UE\) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro \(rifusione\).](#)

Apportando una serie di **modifiche alla direttiva 2011/98/UE**, la direttiva stabilisce una procedura unica di domanda per il **rilascio di un permesso unico** che consente ai **cittadini di paesi terzi** di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare le procedure di ingresso e di agevolare il controllo del loro status, nonché un **insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro**, a prescindere dalle finalità dell'ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della **parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro**.

*

[Sentenza della Corte di giustizia \(Seconda Sezione\) 18 aprile 2024
\(AHY c. Minister for Justice, causa C-359/22\)](#)

Il **regolamento Dublino III** (in specie, l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento 604/2013) **non impone agli Stati membri di prevedere un ricorso effettivo** avverso una decisione adottata ai sensi della clausola discrezionale prevista all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento stesso. L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non è applicabile a una situazione in cui un richiedente protezione internazionale, che sia oggetto di una **decisione di trasferimento**, abbia chiesto allo Stato membro che ha adottato tale decisione di esercitare il suo **potere discrezionale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1**, del regolamento n. 604/2013 o abbia proposto un ricorso giurisdizionale avverso la risposta fornita a tale domanda, cosicché tale disposizione della Carta dei diritti fondamentali non osta, a maggior ragione, a che uno Stato membro dia esecuzione, in tali circostanze, a una decisione di trasferimento prima che si sia statuito su detta domanda o su un ricorso avverso la risposta fornita a detta domanda. Infine, la Corte chiarisce che, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 604/2013, il **termine di sei mesi per procedere al trasferimento del richiedente protezione internazionale**, decorre dall'accettazione, da parte di un altro Stato membro, della richiesta di presa o di ripresa in carico della persona interessata, o dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione avverso la decisione di trasferimento, quando l'effetto sospensivo è concesso in conformità all'articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento, e non dalla data della decisione definitiva relativa a un ricorso proposto avverso la decisione dello Stato membro richiedente, presa successivamente all'adozione della decisione di trasferimento, di non avvalersi della clausola discrezionale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento per esaminare la domanda di protezione internazionale.